

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 DEL 29 Maggio 2015

OGGETTO:

RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 29 DEL 27 MARZO 2015 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) ANNO 2015

L'anno 2015 il giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio FANTUZZI MARCELLO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 14.45 fatto l'appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco MALAVASI ILENIA S

1.ALBARELLI MARCO	S	9.GHIRELLI ILARIA	S
2.BERTANI MARCO	S	10.GIANNUZZI SABRINA	S
3.BORGHI MARGHERITA	S	11.LEVORATO MARIACHIARA	S
4.BRUSCHI FABIANA	S	12.MAGNANINI NICOLO'	S
5.CATELLANI FABIO	S	13.MOSCARDINI MARCO	S
6.CATELLANI MARTINA	S	14.NICOLINI GIANLUCA	N
7.FANTUZZI MARCELLO	S	15.SCALTRITI ELISA	S
8.FERRARI ENRICO	N	16.TESAURI GABRIELE	S

Presenti: 15

Assenti: 2

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

DITTAMO LUCA	S	VENERI ELENA	N
MAIOLI MONICA	N	MARZOCCHINI GIANMARCO	S
TESTI FABIO	S		

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. CERMINARA FRANCESCA

Il Sig. FANTUZZI MARCELLO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i consiglieri: BORGHI MARGHERITA - TESAURI GABRIELE - CATELLANI FABIO

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.



CITTÀ DI
CORREGGIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 29/05/2015

RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 29 DEL 27 MARZO 2015 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IUC-IMU) ANNO 2015

E' entrato il consigliere comunale Gianluca Nicolini. I presenti sono n.16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 13, comma 1, del DL. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;

Valutato che le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, limitatamente al caso di scambio reciproco delle medesime e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare nel territorio comunale, configurano situazioni sorte dalla necessità di far fronte a esigenze familiari, quali per esempio l'ottimizzazione degli spazi abitativi, l'avvicinamento al posto di lavoro e/o alle scuole ed altri servizi al cittadino meritevoli quindi dell'applicazione di un'aliquota agevolata e non quella ordinaria;

Ritenuto che alla casistica soprariportata possa essere applicata l'aliquota agevolata pari al 0,58 per cento come già applicata agli immobili abitativi concessi in locazione a canone concertato;

Valutato che la perdita di gettito IMU derivante dall'introduzione della modifica dell'aliquota applicata alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, limitatamente al caso di scambio reciproco delle medesime e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare nel territorio comunale, è stimata in Euro 18.000 che comunque rimane all'interno del margine di errore di stima del gettito complessivo IMU mantenendo gli equilibri di bilancio di previsione anno 2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 27/03/2015;

Ricordato che in sede di approvazione del bilancio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27 marzo 2015 sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2015 (atto dovuto per l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015);



CITTÀ DI
CORREGGIO

Vista la legge 27/12/2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2015, è stato differito al 31 marzo 2015;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2015, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2015, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2015;

Ritenuto quindi di deliberare ex novo le aliquote IMU anno 2015 alla luce della modifica succitata, con decorrenza 1° gennaio 2015 come sotto riportato:

<p><u>0,43 per cento</u></p> <p><u>Detrazione</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>Esenzioni</u></p>	<p><u>ABITAZIONI PRINCIPALI</u></p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare</p>



dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,

ANZIANI E DISABILI

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

FORZE DI POLIZIA

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.



<p><u>0,58 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di Correggio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente entro il 31 dicembre dell'anno di attivazione del contratto, allegandone copia, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta.</p> <p>Tale aliquota si continua ad applicare agli immobili locati a canone concertato anche in caso di procedura di sfratto in corso.</p> <p><u>FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO</u></p> <p>Si applica agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest'unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2015.</p>
<p><u>0,43 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,81 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO</u></p> <p>Unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria. Tale aliquota è applicabile limitatamente a una sola unità immobiliare per ogni contribuente ed è applicata dalla data di emissione del suddetto provvedimento per un periodo di 6 mesi, eventualmente rinnovabili qualora il proprietario dimostri che lo sfratto non è ancora stato eseguito per motivi non dipendenti dalla propria volontà.</p> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata deve essere presentata perentoriamente</p>



	entro il 31 dicembre dell'anno di emissione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, apposita comunicazione utilizzando la modulistica predisposta e allegando copia del provvedimento.
<u>0,91 per cento</u>	<u>ALIQUOTA ORDINARIA</u> Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito. Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.
<u>1,06 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u> Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.
<u>Esenti</u>	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purchè non siano, in ogni caso, locati. Sono esenti, inoltre tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.
<u>0,84 per cento</u>	<u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u> Si applica ai Terreni Agricoli. Si applica alle Aree Edificabili L'aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali: - A/10 uffici e studi privati - C/1 negozi e botteghe - C/3 laboratori per arti e mestieri - C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - Immobili di categoria B - Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo designato, con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 4 del 21/1/2014, a seguito della convezione approvata con deliberazione n. 14 del 22/2/2013 del Consiglio Comunale

avente ad oggetto "Approvazione convezione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi" ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere dei revisori dei conti;

Intervengono:

Luca Dittamo, assessore al Bilancio e al Patrimonio
Marco Bertani, capogruppo Movimento 5 stelle
Luca Dittamo, assessore al Bilancio e al Patrimonio
Elisa Scaltriti, capogruppo Partito Democratico
Marco Bertani, capogruppo Movimento 5 stelle
Gianluca Nicolini, capogruppo Correggio al centro
Luca Dittamo, assessore al Bilancio e al Patrimonio
Marco Moscardini, capogruppo Partito Democratico

DATO ATTO che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Uditi tutti gli interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione per alzata di mano il proposto provvedimento:

Presenti e votanti N. 16

Voti a favore N. 11

Voti contrari N. 5 (Magnanini Nicolò, Bertani Marco / Movimento 5 stelle
Bruschi Fabiana / Sì tu sì
Nicolini Gianluca / Centrodestra per Correggio
Catellani Fabio / Correggio ai cittadini)

Astenuti N. 0

In conseguenza, lo stesso proclama che il Consiglio Comunale *a maggioranza*

DELIBERA

1. di rettificare, come meglio specificato in premessa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27 marzo 2015 relativa all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2015;
2. di approvare quindi le aliquote e le detrazioni IMU riportate in premessa che si qui si intendono integralmente riportate;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione il Presidente mette in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità dell'atto:

Presenti e votanti N. 16

Voti a favore N. 11

Voti contrari N. 5 (Magnanini Nicolò, Bertani Marco / Movimento 5 stelle
Bruschi Fabiana / Sì tu sì
Nicolini Gianluca / Centrodestra per Correggio
Catellani Fabio / Correggio ai cittadini)

Astenuti N. 0

e proclama che il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 257 considerata la necessità di darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to FANTUZZI MARCELLO
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CERMINARA FRANCESCA
(Firmato Digitalmente)